

Conseguenze del ritiro del Regno Unito dall'UE (Brexit)

Continuazione dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 per le persone a cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone prima del 1° gennaio 2021 (situazioni transfrontaliere iniziate prima del 1° gennaio 2021).

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea (UE). A partire dal 31 dicembre 2020, a conclusione del periodo transitorio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non saranno più applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Al fine di tutelare i diritti acquisiti da cittadini svizzeri, del Regno Unito e di uno Stato dell'UE fino al 31 dicembre 2020 sotto il regime dell'ALC, sono stati conclusi appositi accordi. Queste persone continueranno dunque a rientrare nel campo d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 fintantoché si troveranno in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito, vale a dire che non vi sarà alcun cambiamento fintantoché sussisterà un rapporto con i due Stati sulla base della loro cittadinanza, della loro attività lucrativa o del loro luogo di soggiorno.

I regolamenti europei in questione rimarranno inoltre applicabili, nelle situazioni in cui vi è una relazione tra la Svizzera, il Regno Unito e l'UE, ai cittadini britannici in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e gli Stati dell'UE, ai cittadini svizzeri in una situazione transfrontaliera tra il Regno Unito e gli Stati dell'UE nonché ai cittadini di uno Stato dell'UE in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito.

Assoggettamento all'assicurazione

I certificati A1 relativi alle situazioni iniziate prima del 1° gennaio 2021 rimarranno dunque validi fintantoché durerà la situazione transfrontaliera o fino alla data di fine indicata su questi documenti. Saranno mantenuti diritti e obblighi, compresi quelli in materia di assicurazione malattie e infortuni. Ciò riguarda:

- i distacchi tra la Svizzera e il Regno Unito (in entrambe le direzioni) di cittadini svizzeri, britannici o di uno Stato dell'UE;
- i distacchi tra la Svizzera e l'UE (in entrambe le direzioni) di cittadini britannici;
- le situazioni di pluriattività tra la Svizzera e il Regno Unito di cittadini svizzeri, britannici o di uno Stato dell'UE, comprese quelle in cui è coinvolto uno Stato dell'UE (residenza e/o attività).

Non vi sono cambiamenti per quanto concerne i distacchi dei cittadini di Stati terzi (al di fuori di Svizzera, Regno Unito e UE) tra la Svizzera e il Regno Unito sulla base della convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e il Regno Unito nel 1968, e nemmeno i distacchi di cittadini del Regno Unito verso altri Stati contraenti (al di fuori dell'UE).

Dal 1° gennaio 2021 i distacchi dei cittadini del Regno Unito verso gli Stati dell'UE saranno eventualmente possibili sulla base delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse tra la Svizzera e questi Paesi (elenco delle convenzioni di sicurezza sociale); verrà utilizzato il certificato di distacco (CoC).

A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS residenti nel Regno Unito potranno aderire all'AVS/AI facoltativa, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, in particolare la durata di assicurazione anteriore di almeno cinque anni consecutivi prima della partenza.

Regole di coordinamento dal 1° gennaio 2021 tra la Svizzera e il Regno Unito

Si prevede che le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito saranno disciplinate da nuove regole di coordinamento a partire dal 1° gennaio 2021; queste nuove regole sono attualmente in fase di negoziazione. Tuttavia, è probabile che il 1° gennaio 2021 la vecchia convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968 torni temporaneamente in vigore per un breve periodo transitorio fino all'entrata in vigore della futura regolamentazione. Le informazioni corrispondenti saranno pubblicate a tempo debito sul sito web dell'UFAS e comunicate in un'ulteriore informativa dell'AVS.

Ulteriori informazioni riguardanti xyz, nonché tutti i formulari necessari sono a Vostra disposizione sul nostro sito web sotto www.promea.ch > Cassa di compensazione > Prestazioni di servizio > Internazionale/Assoggettamento assicurativo. Preferite chiarire la domanda per telefono? Potete raggiungerci allo 044 738 53 53.